Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 7 maggio — Numero 108

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

ERRATA-CORRIGE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 352, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-1920 e della tabella annessa, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 81, la cifra del capitolo 2 della tabella stessa, è stata erroneamente indicata in L. *80.000*, mentre, come risulta dal testo originale, è di L. *68.000*.

Nel R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, che autorizza la concessione di un mutuo di L. 8.800.000 a favore dell'Istituto di San Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 99, si sono verificati, in confronto del testo originale, i seguenti errori:

In fine del 1° comma dell'art. 1°, è stato stampato « *accennata* tabella » invece di « *annessa* tabella »;

In fine del secondo comma di detto articolo è stato stampato « alla quota *d'indennità* » invece che « alla quota *d'interessi* »;

Ed in principio del primo comma dell'articolo 2° è detto « A partire dal *18 gennaio 1920* », invece di « A partire *dal 1° gennaio 1920* », come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 524 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le categorie del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono le seguenti:

Ispettori e ragionieri
Vice ispettori e computisti.
Archivisti.
Ufficiali d'ordine.
Scrivane dattilografe.
Uscieri.

Art. 2.

È adottato per il personale di cui all'articolo precedente il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nella categoria, secondo la tabella annessa al presente decreto e le norme stabilite negli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 23 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Oltre lo stipendio potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « fondo per assegni di cointeressenza » a norma delle disposizioni contenute nel titolo I, capo III, del Regio decreto 23 ottobre 1919 suaccennato.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti per i passaggi da una ad un'altra categoria del detto personale aggiunto, salvo che i passaggi stessi saranno effettuati ogni quinquennio a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Art. 4.

Gli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui all'annessa tabella, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel grado, secondo le norme, in quanto applicabili, indicate nel titolo II, capo II, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del pre-

sente decreto saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio del Comitato di cui all'art. 57 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità o condotta alle esigenze dell'ufficio.

Saranno osservate le norme contenute nell'art 56 del R. decreto suaccennato.

Art. 6.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio a norma dell'articolo precedente, sarà liquidata l'indennità di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n 66, ed inoltre sarà concessa una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Art. 7.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto saranno collocati a riposo gli impiegati che abbiano compiuto i 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio quando, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Saranno, in ogni caso, collocati a riposo gli impiegati che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio.

Agli uni ed agli altri sarà corrisposta una indennità a norma dell'articolo precedente.

Art. 8.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione al collocamento degli attuali impiegati aggiunti nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi è devoluta alla Commissione di cui all'art. 70 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con l'osservanza di tutte le norme stabilite negli articoli 70 e 71 del Regio decreto medesimo.

Art. 9.

La gerarchia fra gli impiegati aggiunti di ogni categoria è determinata secondo le norme stabilite negli articoli 31 e 72 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971.

Art. 10.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, che ha vigore dal 1° dicembre 1919, tranne per quanto riguarda i nuovi stipendi, la cui decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Tabella degli stipendi per il personale aggiunto dell'Amministrazione centrale

Ispettori e ragionieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 5500.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 12° anno di grado

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 17° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 27° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 32° anno di grado.

Vice ispettori e computisti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 5000

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 4° anno di grado

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento dell' 8° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 17° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7500 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 27° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8500 al compimento del 32° anno di grado.

Archivisti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 4700.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7500 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 33° anno di grado.

Ufficiali d'ordine aggiunti.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Scrivane dattilografe.
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento del 32° anno di grado.

Personale subalterno.
Uscieri aggiunti.
Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3300 al compimento del 17° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3600 al compimento del 22° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 26° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 30° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
(come da decreto in data 8 aprile 1920):
Il ministro dei lavori pubblici: DE NAVA.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 608 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, convertito in legge 11 luglio 1918, n. 1095, col quale fu costituito ed eretto in Ente morale lo Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » per gli insegnanti di ruolo delle scuole medie dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, col quale vennero ammessi a fruire dei benefici del predetto Istituto anche gli insegnanti di Collegi militari e Istituti nautici dipendenti rispettivamente dai Ministeri della guerra e della marina;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 823, col quale vennero estesi i benefici dell'Istituto medesimo agli insegnanti e loro congiunti forniti di pensione riconosciuta insufficiente;

[illegible] 1916, n. 1292, col quale venne approvato il regolamento in applicazione del citato decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915 n. 1428;

Ritenuto opportuno modificare il regolamento medesimo in rapporto alle varianti introdotte dagli altri decreti Luogotenenziali 27 ottobre 1918, n. 1782 e 27 marzo 1919, n. 823 ed in rapporto a quelle necessità che nel pratico funzionamento dell'Istituto si sono venute determinando;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del Regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1292 è soppresso; agli articoli 1, 9, 18, 23, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 48, 54 e 58, dello stesso Regolamento sono rispettivamente sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 1. — Sono soci effettivi dell'Istituto tutti i capi e gli insegnanti di ruolo di ambo i sessi delle scuole medie governative (classiche, tecniche, normali e complementari) dipendenti dal Ministero dell'istruzione, degli Istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina e dei Collegi militari dipendenti dal Ministero della guerra.

Sono soci benemeriti le persone e gli enti che versano a favore dell'Istituto una somma non inferiore a lire cento.

La qualità di socio effettivo dell'Istituto « Kirner » si acquista all'atto della nomina di insegnante di ruolo; si perde col cessare di far parte del detto ruolo, qualunque ne sia la causa.

Art. 8 (in sostituzione all'art. 9 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Si eleggono cinque membri effettivi e tre supplenti. Ciascuno elettore vota sei nomi di soci residenti nel Regno con una unica scheda. Sono dichiarati eletti gli otto che riportano il maggior numero di voti.

Di questi i primi sei rappresentano la maggioranza, gli altri due la minoranza.

Dei sei rappresentanti la maggioranza, i primi quattro sono nominati consiglieri effettivi, gli altri due supplenti; dei due rappresentanti la minoranza il primo è nominato consigliere effettivo, l'altro supplente.

I consiglieri effettivi della maggioranza sono sostituiti, in caso di bisogno, dai supplenti della maggioranza in ordine di votazione, il consigliere effettivo della minoranza è sostituito dal supplente della minoranza.

Art. 17 (in sostituzione all'art. 18 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto e cura la riscossione dei contributi eventuali e il loro versamento alla Cassa depositi e prestiti.

Delibera pure:

1° sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale;

2° sulla concessione dei sussidi e su ogni altra spesa dello Istituto;

3° sulle eccedenze attive annue del bilancio, che debbono andare ad aumentare il capitolo intangibile dell'Istituto oppure a costituire il fondo di riserva;

4° sulle somme da accantonarsi e da prelevarsi, anno per anno, sul fondo per sussidi impegnati e non pagati;

5° sui prelevamenti eventuali dal fondo di riserva medesimo quando siano resi necessari per eccezionali motivi che debbono essere riconosciuti dal Consiglio;

6° sulla richiesta di emissione dei mandati di anticipazione;

7° sulla accettazione dei legati;

8° sui mezzi che crederà più opportuni per l'incremento finanziario e morale dell'Istituto;

9° sulla nomina dei soci benemeriti.

Le deliberazioni relative ai prelevamenti di cui al n. 5 saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 22 (in sostituzione dell'art. 23 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Istituto; in caso di assenza e di impedimento ne esercita le funzioni il consigliere delegato.

Il presidente può prendere sotto la sua personale responsabilità tutti i provvedimenti di urgenza che reputa necessari nell'interesse dell'Istituto con l'obbligo di riferirne nella prima adunanza del Consiglio. Qualora però il provvedimento importi spesa maggiore di lire duecento è necessario il consenso del segretario e del cassiere-contabile.

Art. 30 (in sostituzione dell'art. 31 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Agli effetti del contributo annuo di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, i capi d'Istituto si considerano tutti come appartenenti all'ordine di ruolo degli insegnanti dal quale provengono.

Gli insegnanti in aspettativa per motivi di salute continuano a pagare l'intero contributo come gli insegnanti in attività di servizio.

Per gli insegnanti nominati ad anno scolastico incominciato il contributo decorre dal primo giorno del mese in cui avvenne la nomina.

Le varie amministrazioni, cui spetta di disporre il pagamento degli stipendi agli insegnanti ed ai capi di Istituto soci dell'Ente, cureranno che sugli stipendi medesimi sia eseguita mensilmente la trattenuta pari al dodicesimo del contributo suddetto.

Le ritenute, di cui al presente articolo, sono registrate in apposita colonna negli ordini di pagamento dello stipendio per essere introitate dalle sezioni della R. tesoreria provinciale, in apposita contabilità speciale.

Le somme così raccolte dalle sezioni di R. tesoreria provinciale vengono versate alla Cassa dei depositi e prestiti nell'ultimo giorno di ciascun mese per mezzo di un apposito vaglia del tesoro, tratto sulla tesoreria centrale del Regno, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, con la indicazione: « Trattenute sugli stipendi degli insegnanti secondari a favore dell'Istituto Kirner ».

Le sezioni di R. tesoreria invieranno mensilmente per tutte le somme introitate un'unica dichiarazione di versamento al presidente dell'Istituto.

Art. 34 (in sostituzione dell'art. 35 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

I sussidi possono consistere in una sovvenzione da pagarsi una volta tanto, oppure in una sovvenzione da corrispondersi in più rate e in più esercizi.

La concessione dei sussidi è di spettanza del Consiglio direttivo; tuttavia il presidente, nei casi di urgenza, in forza della facoltà consentitagli dall'art. 22, potrà disporre per una immediata sovvenzione non superiore alle L. 200 e, col consenso del segretario e del cassiere, non superiore alle L. 400, pagabili, nei limiti della somma che trovasi disponibile presso il cassiere-contabile, sul mandato a disposizione destinato a questo scopo.

Art. 35 (in sostituzione dell'art. 36 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Il Consiglio direttivo subordinerà la concessione e la entità dei sussidi alle condizioni economiche delle famiglie che ne fanno domanda e ai loro parenti obbligati per legge agli alimenti, al numero dei membri della famiglia e degli altri congiunti a carico, alla possibilità ed al tempo necessario perchè possa essere loro procurata una proficua occupazione, alle loro condizioni di salute e di età e anche a particolari circ stanze di indole morale, non attinenti però alla condotta politica, nonchè alle disposizioni finanziarie dell'Ente ed al fatto di sussidi già precedentemente concessi per la stessa causa a membri della stessa famiglia.

Di regola i sussidi concessi ad un socio, e alla famiglia di un socio defunto, ancorchè ripartiti in vari esercizi, non possono superare complessivamente la somma di L. 6000.

Tuttavia qualora speciali circostanze lo consiglino e previo il consenso del Ministero dell'istruzione pubblica, il Consiglio, con la presenza dei due terzi e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, potrà anche eccedere detto limite.

Quando i congiunti che hanno diritto al sussidio sono più di uno, il Consiglio giudicherà, secondo i casi, se il sussidio debba essere assegnato ad un solo per tutti, o se invece debba essere diviso fra essi.

Non sarà concesso alcun sussidio alla famiglia del socio defunto la quale per redditi derivanti da proprietà calcolati agli effetti del presente comma, al tasso dell'8 0/0 e per redditi non derivanti da proprietà abbia complessivamente un'entrata annua non inferiore a L. 1400 se composta di una persona, e di altre L. 400 per ogni persona in più oltre la prima.

Sarà pure negato ogni sussidio al coniuge superstite del socio defunto nella sua qualità di congiunto di quest'ultimo, quando contro di lui sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa sua.

Il sussidio concesso alle famiglie che non si trovano nelle condizioni indicate nel comma 5° non dovrà superare approssimativamente quanto sarà necessario per porle in quelle condizioni stesse.

L'esclusione dal diritto ai sussidi delle persone indicate nel comma 5° non implica l'obbligo del Consiglio di concedere sussidi a tutte le altre, rimanendo sempre la concessione subordinata alle condizioni indicate nel comma 1°.

Il pagamento delle rate di sussidio può essere sospeso o definitivamente soppresso, sia per giustificate necessità in rapporto ai fini dell'Ente, sia per le mutate condizioni del sussidiato, secondo quanto è stabilito nel comma 1°.

Il pagamento delle rate di sussidio cessa alla morte del sussidiato, a meno che il Consiglio, all'atto della concessione non lo abbia dichiarato riversibile, alla morte del sussidiato, ad altro dei congiunti indicati nell'art. 3 della legge.

Art. 36 (in sostituzione dell'art. 37 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Nella concessione dei sussidi il Consiglio direttivo terrà presente il seguente ordine di precedenza:

1° i soci effettivi che per infermità lascino il servizio prima del tempo utile per avere diritto dallo Stato all'indennità per una volta tanto;

2° i figli minorenni e il coniuge superstite del socio defunto senza lasciar diritto all'indennità di cui sopra;

3° i soci effettivi che per infermità lascino il servizio prima del tempo utile per aver diritto a pensione, ma con diritto all'indennità una volta tanto;

4° i soci effettivi in aspettativa per infermità con assegno riconosciuto insufficiente;

5° i figli minorenni e il coniuge superstite del socio defunto senza lasciar diritto a pensione, ma con diritto all'indennità una volta tanto;

6° i soci effettivi licenziati dal servizio per infermità con pensione insufficiente;

7° i figli minorenni e il coniuge superstite del socio defunto ai quali spetti pensione insufficiente;

8° le figlie nubili e i genitori del socio defunto;

9° le figlie e le sorelle vedove, gli orfani dei figli, i fratelli minorenni, le sorelle nubili del socio defunto;

10° gli orfani dei fratelli e delle sorelle del socio defunto.

Le disposizioni di cui ai numeri 6° e 7° avranno effetto dalla andata in vigore del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 823.

Art. 37 (in sostituzione dell'art. 38 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Le istanze di sovvenzione, in carta libera, dovranno essere di-

rette al presidente dell'Istituto, corredate da una esposizione delle condizioni economiche e dello stato di famiglia dello interessato e di quelle dei suoi più stretti parenti.

Della verità di questa esposizione dovrà far fede l'autorità scolastica locale.

Il presidente dell'Istituto non concederà sussidi d'urgenza di cui all'art. 35 se la domanda non sarà presentata nelle forme sopraindicate.

Per gli altri casi il Consiglio dovrà inoltre richiedere tutti quei documenti in carta libera, compreso il certificato dell'agente delle imposte del luogo di domicilio e del luogo di origine, l'atto di successione e un certificato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che valgano a comprovare le reali condizioni economiche di colui che domanda il sussidio e le relazioni di parentela col socio defunto, qualora si tratti di concessioni di sussidi di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1628.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre assumere informazioni, anche direttamente, alle fonti che riterrà più opportune, comprese fra queste le Associazioni di insegnanti secondari.

Le domande di sussidio a causa di aspettativa, presentate prima della data da cui incomincia a decorrere il collocamento in aspettativa e dopo che l'insegnante è rientrato in servizio, e tutte le altre domande presentate un anno dopo che è avvenuto il fatto che le ha determinate o che presentate a tempo non siano state corredate entro sei mesi dei documenti richiesti, e le domande di nuovi sussidi dopo quello definitivo concesso per la stessa causa non saranno prese in considerazione.

Del nome e cognome, domicilio, delle informazioni sui sussidiati e delle deliberazioni relative alle concessioni dei sussidi, sarà tenuto nota nel registro delle famiglie sussidiate di cui all'art. 24.

Art. 39 (in sostituzione dell'art. 40 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Per i figli minorenni, per gli orfani minorenni dei figli, per gli orfani minorenni dei fratelli e delle sorelle dei soci defunti, il Consiglio direttivo, in luogo del sussidio o di parte di esso, potrà provvedere al loro collocamento in un convitto.

La spesa totale occorrente per il mantenimento in convitto delle persone predette e l'eventuale sussidio ad altri congiunti della stessa famiglia non dovranno complessivamente superare la somma stabilita nell'art. 35.

Art. 42 (in sostituzione dell'art. 43 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

La concessione dei sussidi definitivi, per una data causa, deve essere deliberata una volta sola e in un solo anno finanziario e perciò per nessuna ragione, potrà essere dato altro sussidio per la stessa causa a chi abbia già ottenuto il sussidio definitivo deliberato una volta.

Le somme deliberate, anche quando i sussidi sono da corrispondersi in più rate e in più esercizi devono gravare interamente a carico dell'esercizio nel quale fu presa la deliberazione.

Il Consiglio, qualora lo creda opportuno, potrà deliberare, durante l'esercizio in corso, concessioni di sussidi provvisori, riservandosi di deliberare sui sussidi definitivi, verso la fine dell'anno finanziario medesimo.

Le quote che non devono essere pagate nell'esercizio in corso passano al fondo speciale per « sussidi impegnati e non pagati » salvo quanto è disposto nell'art. 35, comma 9°.

Art. 47 (in sostituzione dell'art. 48 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Per il pagamento dei sussidi da corrispondersi d'urgenza e delle spese d'amministrazione, saranno rilasciati distinti mandati di anticipazione a favore del cassiere contabile dell'Istituto dietro richiesta del presidente accompagnata dall'estratto del verbale della seduta del Consiglio direttivo nella quale fu deliberata la domanda dei mandati.

L'importo di ciascun mandato per sussidi di urgenza non potrà superare la somma di L. 3000; quello del mandato per spese di amministrazione le L. 1000.

Il Consiglio direttivo non darà corso a richieste di nuove anticipazioni, finchè non sia giustificata dal cassiere-contabile l'erogazione di due terzi almeno della precedente.

Art. 53 (in sostituzione dell'art. 54 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Entro il mese di maggio di ogni anno il presidente presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell'esercizio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consuntivo sarà distinto in due parti comprendenti l'una le operazioni di bilancio, l'altra il conto del patrimonio.

Al consuntivo dovrà essere unito, come allegato, l'elenco nominativo degli impegni assunti dall'Istituto per sussidi da corrispondersi negli esercizi futuri. Il loro ammontare dovrà risultare coperto dal fondo speciale per sussidi impegnati e non pagati.

Dovrà inoltre essere unita una relazione sull'andamento generale dell'Istituto, la quale, fra l'altro, dovrà contenere un elenco nominativo delle persone sussidiate con l'indicazione dei sussidi assegnati e con una breve esposizione delle loro condizioni economiche di famiglia.

Art. 57 (in sostituzione dell'art. 58 del regolamento 6 agosto 1916, n. 1292).

Il Consiglio direttivo potrà proporre quelle modificazioni al presente regolamento che riconoscesse necessarie nell'interesse dell'Istituto.

Qualora l'iniziativa delle modificazioni del regolamento fosse presa dal Ministero, sarà sempre sentito in proposito il parere del Consiglio direttivo dell'Istituto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di modificazioni al presente regolamento occorre la presenza dei due terzi e il voto favorevole della metà dei consiglieri in carica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Veiano (Roma).

SIRE!

Dei quindici consiglieri assegnati al comune di Veiano, quattro soltanto sono rimasti in carica.

Trovandosi pertanto quell'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare, se ne rende necessario lo scioglimento, tanto più che occorre provvedere anche alla eliminazione di gravi irregolarità nei pubblici servizi constatate da una recente inchiesta.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 gennaio 1920, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Velano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Vincenzo Barone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza del 5 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bonifati (Cosenza).*

SIRE!

In seguito a malumore sorto nel comune di Bonifati, contro la Amministrazione in carica, quindici consiglieri, su venti assegnati per legge, hanno rassegnato le dimissioni, ed il prefetto ha dovuto provvedere alla provvisoria gestione con un suo commissario.

Non essendo possibile la ricostituzione a breve scadenza della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla soluzione di vari problemi amministrativi, riguardanti particolarmente la frazione Cittadella, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea amministrazione della civica azienda.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 26 gennaio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bonifati, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Nunzio Giovanni Lo Jodice, R. commissario di Acquapesa, è nominato commissario straordinario anche per l'amministrazione provvisoria del comune di Bonifati, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgomanero (Novara).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate dal sindaco dagli assessori e da diciannove consiglieri, l'amministrazione comunale di Borgomanero si trova ridotta a sei componenti soltanto sui trenta assegnati dalla legge.

In tale situazione, dopo che il prefetto ha provvisoriamente assicurata la continuazione dei pubblici servizi, mediante un suo commissario, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un Regio commissario.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 13 febbraio, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgomanero, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Guido Ragazzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Massafiscaglia (Ferrara).*

SIRE!

Violente manifestazioni avvenute in seguito alle ultime elezioni politiche, il cui esito risultò contrario al partito dell'Amministrazione, indussero la maggioranza del Consiglio comunale di Massafiscaglia a rassegnare le dimissioni. Ad assicurare la continuità dei pubblici servizi il prefetto inviò sul luogo un suo commissario. Non

senta la ricostituzione dell'Amministrazione e tenuto conto della situazione che in seguito ai sopraccennati incidenti è venuta a crearsi nel Comune, anche per ragioni d'ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 13 febbraio 1920, provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto legge 16 ottobre 1919, n 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Massafiscaglia, in provincia di Ferrara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag Raffaele Fiamingo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piedimonte San Germano (Caserta).*

SIRE!

Per gravi dissensi fra i componenti il Consiglio comunale di Piedimonte San Germano, la vita amministrativa del Comune è paralizzata e la popolazione vive agitata ed irrequieta.

In seguito alle dimissioni del sindaco e della Giunta municipale ed alla impossibilità di procedere alla loro sostituzione, il prefetto ha dovuto assicurare il funzionamento dei pubblici servizi con un suo commissario.

Ed ora, per la speciale situazione dell'ambiente, per la risoluzione improrogabile dei problemi amministrativi, per la violenza degli aderenti ai partiti di lotta (i quali hanno persino impedita la riunione del Consiglio, che da parecchi mesi non ha potuto utilmente deliberare), si rende necessario, come ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale, prevalentemente per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Piedimonte San Germano, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art 2.

Il signor cav. Carmelo I[illegible]bimbo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. M. il Re,** *in udienza del 7 marzo 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paola (Cosenza).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni successivamente rassegnate da tredici consiglieri del Comune di Paola, su venti assegnati al Comune, ed alla morte di altri due, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi provvedere alla risoluzione dei vari e complessi problemi, e particolarmente alla sistemazione finanziaria, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

Il Consiglio comunale di Paola, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. march. Raimondo Iannitti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Venosa (Potenza).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Venosa, per dimissioni ed altre cause, si trovava ridotta, in seguito ad una recente crisi, a soli tre componenti, sopra venti assegnati per legge.

Poichè in tale stato di cose l'Amministrazione era nella impossibilità di funzionare, il prefetto dovette incaricare della provvisoria gestione del Comune un suo commissario.

Non essendo possibile procedere ora alle nuove elezioni, ed occorrendo, d'altra parte, dare all'amministratore straordinario i più ampi poteri dell'articolo 324 della legge comunale e provinciale, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 28 ottobre 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Venosa, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Francesco Bagnoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cavriglia (Arezzo).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Cavriglia, ridotta a cinque componenti, su venti assegnati per legge al Comune, essendo tredici dimissionari e due morti, da tempo è affidata ad un commissario prefettizio.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla sistemazione finanziaria del Comune, mediante la contrattazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla gestione della carica della civica azienda.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 26 gennaio 1920, n. 106, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cavriglia, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Francesco Ernesto Jacobacci (1) è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

(1) Sostituito dal dottor Augusto Orlandella con R. decreto 25 marzo 1920.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Feltre (Belluno).

SIRE!

In seguito alle dimissioni sucessivamente rassegnate dei ventidue consiglieri del comune di Feltre, su trenta assegnati per legge, il Consiglio comunale, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi, d'altra parte, provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Gabriello Bartorelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni successivamente rassegnate da tredici consiglieri del comune di S. Ilario d'Enza ed alla morte di un altro il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza dell'8 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Ugo Verlicchi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Foggia.*

SIRE!

A causa della situazione creatasi nel comune di Foggia in seguito alle ultime elezioni generali politiche ed all'atteggiamento assunto dai partiti politici locali, la maggior parte dei consiglieri comunali, compresi il sindaco e gli assessori, presentarono le dimissioni; sicchè quell'Amministrazione venne a trovarsi ridotta a tredici componenti soltanto sui sessanta assegnati dalla legge, e quindi nella impossibilità di funzionare.

Il prefetto dovette pertanto affidare provvisoriamente la gestione della civica azienda ad un commissario.

Non potendosi però procedere a breve scadenza alla ricostituzione della rappresentanza elettiva, e non ravvisandosi opportuno d'altra parte che l'Amministrazione del Comune sia ulteriormente lasciata ad un commissario prefettizio, il quale non ha poteri sufficienti per procedere alla sistemazione della finanza municipale ed al riordinamento dei servizi occorre far luogo allo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 15 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Giuseppe Regard, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pomponesco (Mantova).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, dieci sui quattordici consiglieri in carica del comune di Pomponesco (uno aveva già in precedenza rinunciato al mandato) rassegnarono le dimissioni, ponendo così l'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare, perchè ridotta a meno di un terzo dei suoi componenti.

Falliti i tentativi fatti per indurre i dimissionari a recedere dal loro

divisamento, il prefetto dovette assicurare provvisoriamente la continuità dei pubblici servizi mediante un suo commissario.

Non potendosi, però, procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 15 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pomponesco, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gustavo De Violini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 81, che istituisce presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio il Consiglio superiore del commercio;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, che apporta modificazioni nella costituzione e nel funzionamento del Consiglio predetto;

Visto il R. decreto 29 febbraio 1920, n. 250, che porta a sei il numero dei membri designati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro fra persone competenti nelle materie commerciali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati componenti il Consiglio superiore del commercio per il biennio 1920-921:

Camera avv. Giovanni, deputato al Parlamento — Fortunati comm. Alfredo, presidente della Camera di commercio di Roma.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto in data 6 aprile 1920, n. 405;
Visto il decreto Ministeriale in data 13 aprile 1920;
Visto il R. decreto in data 22 aprile 1920, n. 507;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale del 13 aprile 1920, che limitano in via temporanea il numero delle pagine dei giornali cessano di aver vigore a partire dal 10 maggio 1920.

Dalla data suddetta i giornali dovranno quindi uniformarsi, per ciò che riguarda il numero delle pagine, alle disposizioni del Regio decreto 6 aprile 1920, n. 405.

Art. 2

Il prezzo di cessione ai rivenditori di giornali quotidiani e degli altri periodici che dovranno essere posti in vendita a L. 0,20 la copia, non potrà essere inferiore a L. 16 per ogni 100 copie.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno puniti a norma dell'art. 8 del decreto Reale 22 aprile 1920, n. 507.

Roma, 6 maggio 1920.

Il ministro: FERRARIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Giordano Arturo, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 16 dicembre 1919 e per la durata di un altro anno.

Con R. decreto del 18 gennaio 1920:

La Rocca Antonio, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 1° gennaio stesso e per la durata di altri sei mesi.

Castellano Donato, primo agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 10 dicembre 1919 e per la durata di mesi due.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	79.61	
3.50 % netto (1902)	71.00	
3 % lordo	—	
5 % netto	85.44	

Corso medio dei cambi

del giorno 5 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 131,925 — Londra 83,70 — **Svizzera** 381,64 — **Spagna** 359 — **New York** 21,35 — **Oro** 331,855.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 20 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del **testo unico** delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di ottobre 1919.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatiche-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18036	71476	Pizzetti Ildebrando (Castelnuovo Tedesco Mario)	« La Pisanella ». Dramma lirico di Gabriele d'Annunzio in tre atti, con prologo. Riduzione per canto e pianoforte, con parole francesi dello stesso d'Annunzio	Forlivesi A. e C. (Casa editr. mus. di Renato Bellenghi)	Stabilimento della Casa dichiarante, Firenze, 10 maggio 1919. — Rappresentata la 1ª volta al teatro dello *Chatelet*, in Parigi, l'11 giugno 1913.
			II. - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18033	71472	Petrolini Ettore	« Amori de notte ». - Un atto. - (Quadretti d'ambiente)	Petrolini Ettore	Inedito. — Rappr. la 1ª volta al Politeama *Margherita*, in Genova, il 20 agosto 1917.
18034	71473	Lo stesso	« Romani de Roma ». - Un atto. - (Quadretti d'ambiente)	Lo stesso	Id. — Id.
18035	71474	Lo stesso	« Radioscopia di un duetto ». - Atto unico, con prologo	Lo stesso	Id. — Rappr. la 1ª volta al Politeama *Giacosa*, in Napoli, il 16 febbraio 1918.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
18039	71515	Ambrosio (in Torino	« Cuor di ferro e cuor d'oro », Op. cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1675. — Presentati, pel visto, 301 fotogrammi col sunto inedito dell'azione (da op. di A. G. Barrili)	Ambrosio (Soc. an. - Proc. Andrea Gianella)	Inedita. — Mai proiettata.
18037	71478	Cines, in Roma - Bonnard Mario	« La stretta ». Op. cinematografica in 4 atti su pellicola dichiarata lunga m. 1118. — Presentati, pel visto 115[illegible] fotogrammi, col sunto inedito dell'azione composta, inscenata ed interpretata da Mario Bonnard	Unione cinematografica Italiana (Soc. an. - Procuratore Gius. Barattolo)	Id. — Id.
18041	71518	Gemma Bellincioni e C., in Roma	« Mistero o Follia? ». Op. cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1407. — Depositati 131 campioni di film, col sunto edito dell'azione	Bellincioni Gemma	(Editrice la Casa Cinemundus, in Roma); tipografia « Luzzatti », Roma, 21 ottobre 1919. — Mai proiettata.
18042	71519	La stessa	« La leggenda dei tre fiori ». (Narciso - Miosotis - Il garofano rosso). Op. ut supra m. 1708. — Depositati 187 ut supra	La stessa	Tipografia F.lli Palombi, Roma, 21 settembre 1919. — Mai proiettata.
18040	71517	Polidor Film, in Roma	« Polidor troppo onesto ». Op. ut supra metri 236. — Presentati, pel visto, 178 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Unione cinematografica Italiana (Soc. anon. - Proc. Giuseppe Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata.
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
18038	71479	Linardi Eugenio	« Tilde Folcari ». Mimodramma in tre parti con antefatto	Linardi Eugenio	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 21 novembre 1919.

Per il Direttore: E. STRADA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 43). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	734101	14 —	Casella *Cristina* fu Francesco, sotto la patria potestà della madre Dell'Aquila Vincenza fu Domenico, ved. di Casella Francesco, dom. a San Benedetto, frazione del comune di Caserta	Casella *Restituita* fu Francesco, ecc., come contro
»	223829	14 —	Vallora *Emilia* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Berutto Marianna, domic. ad Alice Superiore (Torino)	Vallora *Adelina-Eugenia-Emilia* fu Pietro, minore, ecc., come contro
»	250119	10 50		
»	306270	52 50	Vallora *Emilia*, fu Pietro, minore sotto la tutela di Vallora Giovanni fu Antonio, domic. ad Ivrea (Torino)	Vallora *Adelina-Eugenia Emilia* fu Pietro, minore, ecc., come contro
»	325762	52 50		
»	332839	17 50		
»	358338	175 —		
»	578773	350 —	Sada Maria Luisa (oppure Maria Luigia) di *Giuseppe*, moglie di Agradi (oppure Aggradi) Lorenzo o Renzo, domic. a Luserna S. Giovanni (Torino)	Sada Maria Luisa di *Giovanni-Giuseppe*, moglie di Aggradi Lorenzo, domic. a Luserna S. Giovanni (Torino)
»	611004	297 50		
»	614448	350 —		
»	65.392	175 —		
»	431532	35 —	Bosco *Cornelia Marcella* di Michele, minore, sotto la patria podestà del padre, domic. a Genova	Bosco *Marcella Cornelia* di Michele, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

Rettifica d'intestazione. (1ª pubblicazione).

È stato rilevato che i buoni del tesoro 5 0/0 quinquennali sesta, emissione n. 633, di L. 20,000, n. 634 di L. 50,000 e n. 635 di L. 50,000, sono stati erroneamente intestati a Lauzi Iacopo fu Francesco mentre avrebbero dovuto intestarsi a Lauzi Iacopo fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre Zelaschi Emilia fu Giovanni vedova di Lauzi Francesco.

Ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione dei buoni sopraindicati.

Roma, 28 aprile 1920.

Per il direttore generale: CIRILLI.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Avviso.

Visti gli articoli 25 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª, e 469 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, si rende noto, per ogni effetto di ragione e di legge, l'avvenuto smarrimento del mandato n. 1105/2905, emesso il 1° gennaio 1919 dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e tratto sulla sezione di R tesoreria provinciale di Roma per il pagamento di L. 178 (centosettantotto) per rata di interessi, al netto, scaduti a detta data sul deposito n. 10317 di polizza a favore del comune di Monteromano, pagabile ivi.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata prodotta opposizione, la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti procederà all'emissione del duplicato corrispondente al mandato come sopra smarrito.

Roma, 5 maggio 1920.

Il direttore generale: *Da Valle.*

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Gattoni cav. Tito, capo sezione, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 21 marzo 1920, con l'assegno annuo di L. 3000, oltre L. 42,50 nette mensili di cui al decreto legge 19 giugno 1919, n. 973.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale d'ordine:

Della Bella Enrico, sottufficiale nel R. esercito, è nominato applicato con l'annuo stipendio di L. 3300 e con anzianità dal 3 dicembre 1915, a decorrere dal 16 marzo 1920, ed è collocato in ruolo immediatamente dopo Simonangeli Giovanni.

Direttore: DARIO PERUZY *Tipografia delle Mantellate* TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*